

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DEL GAL VALLI DEL CANAVESE E PER L'UTILIZZO DEL LOGO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA DELLA SEDUTA N. 2/2025 del 24/02/2025

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le regole e le modalità per la concessione del patrocinio del GAL Valli del Canavese per manifestazioni ed eventi promossi da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e specifico interesse per il GAL Valli del Canavese e per il territorio di azione dello stesso.

Regolamenta, inoltre, i criteri e le procedure per l'uso, da parte dei promotori di tali manifestazioni ed eventi, del logo del GAL Valli del Canavese nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso.

ART. 2 DEFINIZIONE

1. Il Patrocinio è una manifestazione di apprezzamento e adesione ad una iniziativa promossa da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo istituzionale, scientifico, didattico-educativo, economico, culturale, sociale, sportivo, ricreativo organizzate a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che, in maniera prevalente, attenga a valori considerati importanti per il GAL e coerenti con la propria mission, nonché iniziative rivolte a promuovere una più diffusa cultura della tutela e valorizzazione del mondo rurale, del turismo, della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale dell'area di competenza.

2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e non comporta l'assunzione di spese a carico del GAL Valli del Canavese, né la automatica concessione di contributi economici, sotto qualsiasi forma.

3. Ai fini della concessione del Patrocinio, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata preferibilmente da soggetti pubblici, da soggetti portatori di interessi diffusi, da soggetti non aventi fini di lucro o da soggetti privati dotati di rappresentatività nel territorio nel quale gli stessi operano.

4. Il Patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro.

5. Il Patrocinio viene concesso con atto del Presidente.

ART. 3 OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Tenuto conto della definizione di cui all'art. 2 comma 1, possono essere oggetto di Patrocinio:

a. Manifestazioni ed eventi ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti e associazioni politici; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;

b. Pubblicazioni e prodotti multimediali che saranno sottoposte a specifica valutazione da parte del GAL Valli del Canavese;

c. Corsi, seminari, workshop e altre iniziative aperte al pubblico, con carattere divulgativo.

ART. 4 – CASI ECCEZIONALI

In deroga a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivate, il patrocinio del GAL Valli del Canavese può essere concesso per iniziative anche con profilo commerciale e lucrativo nei seguenti casi, su deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL:

a) Iniziative che rientrano nelle finalità e negli obiettivi del GAL Valli del Canavese, promuovendone l'immagine e il prestigio;

b) Iniziative di particolare rilevanza per il territorio del GAL Valli del Canavese;

c) Iniziative che prevedano finalità di beneficenza e solidarietà.

ART. 5 CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

1. La concessione del Patrocinio è riferita alla singola iniziativa e non è da intendersi esteso ad altre iniziative analoghe o affini. Per l'iniziativa che si ripete con frequenza periodica durante l'anno solare,

dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono a frequenza annuale, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

2. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni sostanziali al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al GAL Valli del Canavese che si riserva di rivalutare i termini dell'istanza.

3. Il patrocinio può essere revocato ogni qualvolta l'oggetto del patrocinio stesso, previa verifiche successive, risultasse non più rispondente ai criteri ed alle finalità dettati dal GAL Valli del Canavese.

ART. 6 EFFETTI DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a dare evidenza al Patrocinio concesso in modo appropriato, utilizzando la dicitura: "con il Patrocinio del GAL Valli del Canavese" ovvero attraverso l'apposizione del logo del GAL Valli del Canavese, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate nell'Allegato A, preceduto dalla dicitura "Patrocinio" o "con il Patrocinio".

2. Il Logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione di eventi per i quali è già stato concesso il patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio del GAL. In questi casi, l'utilizzo del logo del GAL deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio.

3. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, l'amministrazione del GAL Valli del Canavese non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione il GAL Valli del Canavese potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO

1. Al fine di ottenere la concessione del Patrocinio e dell'eventuale utilizzo del Logo, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato (Allegato B), va indirizzata al Presidente del GAL Valli del Canavese e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

2. La domanda deve contenere:

a. il programma e la descrizione sintetica dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che comprovino l'interesse del GAL Valli del Canavese;

b. le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del Logo.

3. la valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

ART. 8 UTILIZZO DEL LOGO AL DI FUORI DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. L'uso del Logo del GAL Valli del Canavese da parte di soggetti diversi, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, può essere effettuato solo a seguito di apposita concessione ed in base ad espressa domanda.

2. Nella richiesta di utilizzo del Logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere sinteticamente il materiale informativo o promozionale sul quale sarà apposto e l'eventuale utilizzo su siti web.

ART. 9 SANZIONI

1. Fatta salva la facoltà del GAL Valli del Canavese di procedere in via civile e penale per l'uso non autorizzato, fraudolento o lesivo della dignità del GAL Valli del Canavese, del patrocinio e del Logo istituzionale, qualora il Concessionario venga meno agli obblighi derivanti dal presente Regolamento, non potrà formulare per un anno a partire dalla richiesta effettuata una nuova domanda di patrocinio e/o utilizzo del Logo del GAL Valli del Canavese.

ART. 10 NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento sarà reso pubblico sull'Albo on line del sito web del GAL e resterà in vigore sino a modifica o revoca dello stesso.

Allegati:

Allegato A logo del GAL Valli del Canavese

Allegato B fac-simile domanda di patrocinio

F.to Il Presidente Marco succio